

**REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA
VALLEE D'AOSTE**

COMUNE DI BARD

COMMUNE DE BARD



REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E
DELLA SOSTA NEL BORGO MEDIOEVALE DI BARD.
NUOVE REGOLE DI ACCESSO ALLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO**

Approvazione Deliberazione del Consiglio
Comunale n. del

INDICE

PREMESSE del Regolamento e dell'Ordinanza Sindacale

Art.1 – Finalità

Art.2 – Definizioni

Art.3 – Istituzione delle Zone Traffico Limitato “ZTL”

Art.4 – Accesso alla “ZTL” e deroghe speciali

Art.5 – Regolamentazione della Sosta in Z.T.L.

Art.6 – Regolamentazione della Sosta nei parcheggi a monte del Borgo

Art.7 – Varchi di accesso e viabilità

Art.8 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

Art.9 – Carico e scarico merci

Art.10 – Accesso a strutture turistico/alberghiere

Art.11 – Autorizzazioni per transito e/o sosta. Documentazione richiesta e gestione generale

Art.12 – Apparecchiature di controllo e sospensione del controllo elettronico

Art.13 – Sanzioni

ALLEGATI:

A) MODULO Comunicazione TARGA dei veicoli permanente

1. di residenti/domiciliati/attività commerciali vario genere in ZTL **con posto auto privato**;
2. di **SOLI RESIDENTI/DOMICILIATI** in ZTL **senza posto auto privato** (sosta gratuita al **parcheggio sopraelevato adiacente al cimitero o al parcheggio a monte della strada romana posto sotto le vasche l'acquedotto e Courlet**);
3. di non residenti (seconde case) e attività commerciali di vario genere **senza posto auto privato** (possibilità di sosta al **parcheggio sopraelevato adiacente al cimitero o al parcheggio a monte della strada romana posto sotto le vasche l'acquedotto**);
4. di NON RESIDENTI con grado di parentela non superiore al PRIMO con persone RESIDENTI
5. di fornitori con orario fisso di accesso alla ZTL **dalle ore 06,30 alle ore 11,00**;
6. di soggetti previamente autorizzati per transito e/o sosta **temporanei e straordinari** in ZTL per attività di vario genere (manutenzioni, forniture, sgombero neve, ritiro dei rifiuti);
7. di soggetti al servizio di persone **diversamente abili** – art.188 del C.d.S. che necessitino di transitare e/o sostare nella ZTL;
8. di enti **istituzionali**, di Forze di Polizia, di mezzi di soccorso e/o di diversi operatori comunque autorizzati all'accesso, al transito e alla sosta in ZTL;
9. manutentori, amministratori condominio e ARER;

A1) MODULO Comunicazione TARGA dei veicoli temporaneo

10. di soggetti aventi necessita di accesso al cimitero ed alla chiesa previa comunicazione tramite apposito modulo ad ogni accesso;
11. targhe dei veicoli privati degli ospiti degli Hotels e Strutture ricettive analoghe.

Art.1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico limitato, opportunamente individuata e delimitata dalla Giunta Comunale, stabiliti con ordinanza Sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e turistico del territorio.

Art.2
(Definizioni)

1. Per Zona a Traffico Limitato s'intendono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli. (art. 3 D.Lgs.285/92 e successive modificazioni).

Art. 3
(Istituzione delle Zone Traffico Limitato "ZTL")

1. Nella via **Vittorio Emanuele II** individuata come "zona a traffico limitato", di seguito denominata ZTL, istituita con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale e delimitata a mezzo di regolare segnaletica verticale come previsto dal vigente Codice della Strada, sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, salvo le eccezioni previste e regolamentate dal presente regolamento.

Art. 4
(accesso alla "ZTL" e deroghe speciali)

1. L'accesso alla "ZTL" è consentito ai veicoli le cui TARGHE sono state comunicate dagli interessati aventi titolo e inserite nel software gestionale di gestione e di controllo dei **2 accessi**, regolati da appositi **impianti semaforici** connessi al sistema informatico predisposto allo scopo, ubicati rispettivamente:

- all'ingresso n. **1 della via Vittorio Emanuele II** (incrocio SS26);
- all'ingresso n. **2 tra p.zza Cavour e via Vittorio Emanuele II** (all'altezza del civico 89);

2. E' previsto, **previa comunicazione** degli interessati e aventi diritto, **l'inserimento nell'apposita banca dati delle targhe** d'immatricolazione dei veicoli autorizzati all'accesso dei varchi controllati per le categorie di veicoli di seguito elencati:

- a. veicoli previsti dall'art. 177 del C.d.S;
- b. veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
- c. taxi e Autonoleggio da rimessa con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della ZTL;
- d. autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;

- e. veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
- f. veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.;
- g. veicoli dell'Amministrazione Comunale o che operano per conto di essa;
- h. veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
- i. veicoli di soccorso sanitario, medici e pronto intervento;
- j. Mezzi di servizi funebri;
- k. veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;
- l. veicoli della clientela alberghiera, o assimilata, con sede nella ZTL, le cui targhe siano state registrate sulla banca dati ZTL direttamente dalla struttura ospitante all'atto della prenotazione del soggiorno;
- m. Veicoli di proprietari o conduttori di fondi agricoli;
- n. Mezzi di attività commerciali, museali, culturali e ricreative con sede sul territorio comunale;

3. Al fine di ottenere l'inserimento nella banca dati delle targhe d'immatricolazione dei veicoli da autorizzare, la persona interessata o - per gli enti pubblici - il responsabile del relativo servizio o il legale rappresentante per le ditte, deve produrre apposita richiesta (ALLEGATO A) allegando copia fronte-retro del proprio documento di identità e del codice fiscale. Quest' ultima viene compilata conformemente alla modulistica allegata al presente regolamento, disponibile presso gli uffici della Polizia Locale o scaricabile direttamente dal sito del Comune di Bard alla sezione "L'Amministrazione" > "Atti e Pubblicazioni" > "Regolamenti" - "Polizia Locale, Viabilità" (<https://www.comune.bard.ao.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/regolamenti?polizia-locale-viabilita-1490#hpolizia-locale-viabilita>)

4. Si potrà concedere l'accesso a mezzi non presenti nel punto 2 previa autorizzazione del sindaco e assessore al territorio.

5. E' comunque fatto divieto ai diversi soggetti autorizzati di sostare in punti diversi rispetto a quelli identificati e previsti dal presente regolamento.

6. L'ingresso non autorizzato da parte di veicoli non accreditati nella banca dati della ZTL verrà sanzionato ai sensi del C.d.S. e del presente regolamento (Cfr. art. 13).

Art. 5

(Regolamentazione della Sosta in Z.T.L.)

1. All'interno della Z.T.L. verrà rinnovato il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore ad eccezione di quelli appositamente autorizzati per l'accesso all'area ZTL:

- a. nel parcheggio denominato Courlet (h 24) purché non arrechino intralcio alla circolazione;
- b. negli appositi spazi delimitati in via Vittorio Emanuele II, ed individuati mediante apposita segnaletica, dalle ore 19.00 alle ore 08.00, purché non arrechino intralcio alla circolazione;

- c. in piazza Don Navillod (dietro la chiesa) (h 24);
- d. La sosta in tutta piazza Cavour, compresa la parte adiacente la Chiesa e la parte adiacente il Municipio, è vietata come disposto da Ordinanza Sindacale;

Art. 6

(Regolamentazione della Sosta nei parcheggi a monte del Borgo)

1. La sosta nei parcheggi a monte del borgo, accessibili percorrendo la ZTL, è così regolamentata:

- a. La sosta nel parcheggio a monte della strada romana (sotto le vasche dell'acquedotto) è libera e consentita secondo le norme al codice della strada vigente;
- b. La sosta nel parcheggio del cimitero al piano superiore è libera e consentita secondo le norme al codice della strada vigente;
- c. La sosta nel parcheggio del cimitero al piano inferiore (coperto), è privata e i posti vengono assegnati a seguito di apposito bando emesso dall'amministrazione comunale.

Art. 7

(varchi di accesso e viabilità)

1. La zona "ZTL" è suddivisa in due varchi di entrata/uscita:

- a. Varco n.° 1 (Ingresso via Vittorio Emanuele II) consente l'entrata nel borgo. L'uscita è da effettuarsi per le medesime vie con immissione nel medesimo varco n.° 1- senso uscita-seguendo le indicazioni della segnaletica stradale, oppure utilizzando il varco n.°2;
- b. Varco n.° 2 (piazza Cavour) consente l'entrata nella via Vittorio Emanuele II. L'uscita è da effettuarsi per le medesime vie con immissione nel medesimo varco n.° 2- senso uscita- seguendo le indicazioni della segnaletica stradale, oppure utilizzando il varco n.°1;

Art. 8

(norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati)

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle "ZTL" devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- a. circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- b. circolare a velocità non superiore al passo d'uomo;
- c. sostare a motore spento;
- d. sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- e. circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
- f. garantire sempre la precedenza ai pedoni.

Art. 9

(carico e scarico merci)

1. Per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci commerciali, l'ingresso nelle "ZTL" è consentito dalle ore 06.30 alle ore 11.00; il termine delle operazioni di carico e scarico e la seguente uscita dalle "ZTL" devono avvenire inderogabilmente entro le ore 11.00.

2. Fuori dall'orario fissato è comunque garantito h24 il carico e lo scarico delle merci fuori dal perimetro della ZTL onde consentirne la consegna e il ritiro all'/dall'interno a mezzo di carrello da parte dei fornitori utilizzando le apposite piazzole di carico e scarico.

3. Il transito e la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico durante l'orario stabilito all'interno della ZTL sono consentite nel rispetto della segnaletica stradale relativa all'ingombro situata all'altezza dei varchi.

Art. 10

(accesso a strutture turistico/alberghiere)

1. E' consentito accedere, transitare e fermarsi in via Vittorio Emanuele II per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei bagagli per coloro che, accreditati nella banca dati delle targhe autorizzate all'atto della prenotazione del soggiorno, debbano recarsi presso le strutture ricettive situate nella "ZTL" in auto.

2. In tal caso, sarà cura della struttura ricettiva turistico/alberghiera ospitante all'atto della prenotazione inserire in banca dati (con apposito modulo allegato A) le targhe dei veicoli dei clienti da accreditare per l'intero periodo della permanenza.

3. L'autorizzazione degli arrivi degli ospiti delle strutture per i quali non è stato possibile accreditare preventivamente le targhe è comunque consentita previo inserimento delle stesse a sistema.

Art. 11

(autorizzazioni per transito. Documentazione richiesta e gestione generale)

1. Le autorizzazioni al transito all'interno delle ZTL sono rilasciate, a seguito di verifica, a coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per determinate categorie di utenti, ed alle condizioni di seguito precisate, viene istituita una banca dati dove vengono riportati il nominativo del proprietario, il tipo di autorizzazione, la targa d'immatricolazione, una mail di riferimento e un contatto telefonico per eventuali comunicazioni inerenti agli accessi.

3. I veicoli, le cui targhe verranno inserite nella banca dati ZTL, dovranno essere di proprietà del richiedente o, in ogni caso, quest'ultimo dovrà documentare la titolarità del diritto reale di godimento sul bene all'atto della domanda.

4. Le autocertificazioni possono essere sottoscritte in forma telematica (info@comune.bard.ao.it) o presso la casa comunale davanti al dipendente comunale preposto alla ricezione della domanda. Qualora siano proposte da persona diversa dal dichiarante, devono essere presentate unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante stesso.

5. Le certificazioni compilate in modo parziale, incomplete o prive degli allegati richiesti non saranno tenute in considerazione.

6. Per esigenze od interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili, l'Ufficio di Polizia Locale, su richiesta anche verbale dell'interessato, potrà autorizzare il veicolo interessato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni del caso e ricevere successivamente la comunicazione della targa.

7. E' necessario che l'utente si impegni a segnalare alla Polizia Locale, previa compilazione di apposita documentazione, qualsiasi variazione relativa al numero di targa del proprio veicolo al fine dell'aggiornamento della banca dati della ZTL (per la cancellazione e il nuovo inserimento).

Art. 12

(apparecchiature di controllo e sospensione del video-controllo elettronico)

1. Si fa sì la possibilità di utilizzare apparecchiature di video controllo per il corretto rispetto del transito all'interno della ZTL;
2. Le suddette operazioni potranno essere sospese per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il "sistema", per la necessaria manutenzione dei suoi componenti, in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate dall'Autorità competente, in casi di particolare rilevanza e nei casi in cui sia disposto da apposito provvedimento motivato del Sindaco.
3. In casi contingibili e urgenti il provvedimento potrà essere adottato dalla Polizia Locale dandone tempestiva comunicazione al Sindaco.
4. La sospensione delle operazioni di video-controllo per motivi tecnici, non comportano la liberalizzazione del transito nella "ZTL" se non espressamente autorizzata.

Art. 13

(sanzioni)

1. Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte, o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni).
2. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente regolamento, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000.

I moduli per la comunicazione delle targhe e la domanda di accreditamento per le strutture ricettive alberghiere sono facilmente reperibili presso l'ufficio di Polizia Locale o scaricabili direttamente dal sito internet: <https://www.comune.bard.ao.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/regolamenti?polizia-locale-viabilita-1490#hpolizia-locale-viabilita>